

INDICE

Misure fiscali

Rivalutazione dei beni d'impresa

Fondo per la filiera della ristorazione

Misure urgenti per il settore turistico

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari per leghe e società sportive

Il D.L. 14 agosto 2020 n. 104, pubblicato sulla G.U. 14 agosto 2020 n. 203 ed entrato in vigore dal 15 agosto 2020, introduce ulteriori misure di sostegno alle imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel presente documento si riporta una sintesi delle principali misure di carattere fiscale e di sostegno all'economia del D.L. Agosto.



CAPO VII – MISURE FISCALI

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 97)

Oggetto

I versamenti interessati da tale ulteriore rateizzazione sono i medesimi per i quali gli artt. 126 c. 1, 2 e 3 e 127 del DL 34/2020 avevano già previsto il pagamento entro il 16 settembre 2020, in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate a partire dalla medesima data:

✓ **Versamenti in autoliquidazione che erano stati sospesi relativi:**

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- alle ritenute non operate dai sostituti d'imposta,
- ai contributi previdenziali e premi INAIL,
- all'imposta sul valore aggiunto.

Misura

La norma prevede la possibilità di beneficiare di una ulteriore rateizzazione per i versamenti sospesi, in alternativa a quanto già previsto dagli artt. 126 e 127 del DL n. 34/2020 (DL Rilancio).

I versamenti possono essere effettuati per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

- senza applicazione di sanzioni e interessi,
- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020,
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato:

- senza applicazione di sanzioni e interessi,
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
- Nessun versamento già effettuato verrà rimborsato.

Beneficiari

Beneficiano del differimento i soggetti che, congiuntamente:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale,
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Beneficiano, inoltre, della proroga (per il rinvio operato all'art. 1, co. 2, del DPCM 27.6.2020) anche i soggetti che:

- applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54-89 L. 190/2014) ovvero il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1 del DL 98/2011), a condizione che svolgano attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione;
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività ecc.);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti ovvero che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (es. i soci di società di persone, componenti di associazioni tra artisti o professionisti, es. professionisti con studio associato, i soci di società di capitali "trasparenti").

Tutti questi soggetti beneficiano di tale proroga a condizione che, nel I semestre 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Misura

È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE (ART. 99)

Misura

Sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento i cui termini scadono fra l'8.3.2020 ed il 15.10.2020 (non più entro il 31.8.2020 ex art. 68 D.L. 18/2020).

Il pagamento delle somme dovrà avvenire entro il 30.11.2020 con possibilità di chiedere la dilazione entro la stessa data.

Sono sospese, inoltre, sino al 15.10.2020 le attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche e fermi), nonché gli obblighi derivanti da pignoramenti di salari, stipendi e pensioni.

PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP (art 109)

Beneficiari

Le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica

Misura

Proroga dell'esonero dal pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020 (ART. 110)

Soggetti

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali,

che non adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili internazionali,

- le società di persone, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e le società non residenti provviste di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i soli beni relativi alle attività commerciali dagli stessi esercitate.

<p>Soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, <p>che non adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili internazionali,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le società di persone, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e le società non residenti provviste di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i soli beni relativi alle attività commerciali dagli stessi esercitate.
<p>Beni oggetto di rivalutazione</p>	<p>Possono essere rivalutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni d'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, • le partecipazioni in società controllate e collegate controllate e collegate, costituenti immobilizzazioni finanziarie, che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019, • i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati, • i beni non più presenti nell'attivo patrimoniale, in quanto completamente ammortizzati, se conservano un valore economico.
<p>Beni esclusi dalla rivalutazione</p>	<p>Non possono essere oggetto di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le immobilizzazioni che non costituiscono beni quali, ad esempio, l'avviamento e, più in generale, i costi pluriennali, • gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.

<p>Modalità</p>	<p>La rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, • può essere effettuata distintamente per ciascun bene, non risultando necessario rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, • deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. <p>Rilevanza ai fini civilistici e fiscali</p> <p>La rivalutazione può essere attuata attribuendo alla stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilevanza solo civilistica, • ovvero, su base opzionale, anche rilevanza fiscale (ai fini IRES ed IRAP), attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva.
<p>Versamento Imposta sostitutiva</p>	<p>L'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita • le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
<p>Timing del riconoscimento fiscale</p>	<p>I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 ai fini: <ul style="list-style-type: none"> ▪ della deducibilità degli ammortamenti; ▪ della determinazione del plafond delle spese di manutenzione, ex art.102, comma 6, del TUIR; ▪ della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della Legge n. 724/1994. • a partire dall'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (i.e. 2024 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) ai fini: <ul style="list-style-type: none"> ▪ del calcolo di eventuali plusvalenze e minusvalenze, emergenti dalla cessione degli stessi o dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Affrancamento opzionale della riserva di rivalutazione	<p>Il saldo attivo delle rivalutazioni, accantonato in apposita riserva è da considerare in sospensione d'imposta per le rivalutazioni effettuate con valenza fiscale.</p> <p>L'affrancamento opzionale di parte o dell'intera riserva in sospensione d'imposta, può essere effettuato con il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%, con le stesse modalità sopra citate.</p>
Riallineamento oneroso dei valori civilistici	<p>E' possibile, inoltre, anche per i soggetti IFRS, riallineare gli eventuali disallineamenti esistenti tra i valori di bilancio ed i valori fiscali dei beni rivalutabili, con il versamento di una imposta sostitutiva del 3%.</p>

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020 (ART. 112)

Misura

L'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente:


- è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.
- limitatamente al periodo d'imposta 2020.



CAPO VI – SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA

FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (ART. 58)


Beneficiari



Soggetti che:

- sono in attività alla data del 15 agosto 2020;
- hanno codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativi su base contrattuale);
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 risulta inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Quest'ultima condizione non è richiesta per i soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Misura



Riconoscimento di un contributo a fondo perduto utilizzato per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, finanziato con l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020.

Procedura

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. in commento (quindi entro il 14 settembre), saranno stabiliti criteri e modalità di presentazione dell'istanza per ottenere il contributo.

Erogazione del contributo

- mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell'accettazione della domanda
 - A fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo.
 - Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
- **Il contributo non concorre:**
 - alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi
 - alla formazione del valore della produzione netta

Qualora l'attività d'impresa cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a **conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo** spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti.

AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE E ALLE MICRO IMPRESE (ART. 62)

Beneficiari

Le microimprese e piccole che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019.

Misura

In deroga all'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle imprese di cui sopra purché le stesse:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza,
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia,
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 2020 (ART. 65)

Beneficiari

PMI ammesse alla moratoria ex art.56

Misura

Proroga delle scadenze:

- sono prorogate dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 le scadenze previste per le misure di sostegno finanziario concesse dall'articolo 56:
 - per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021
 - per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni
 - per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021.

Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno previste dall'articolo 56:

- alla data di entrata in vigore del presente decreto, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità;
- salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
- il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle misure di sostegno.

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno possono essere ammesse:

- entro il 31 dicembre 2020,
- alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.

Alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (ART. 71)

Beneficiari

Le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020.

Misure

Alle assemblee continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia):

- assemblea ordinaria convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio,
- esecuzione dell'assemblea in modalità differita,
- espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza,
- espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto per le società a responsabilità limitata.

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE A SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITÀ D'IMPRESA E MODIFICHE ALL'ARTICOLO 64-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (ART. 75)

Soggetti

Imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero di interesse economico generale:

- che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi,
- che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività.

Misura

Devono preventivamente comunicare:

- le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
- la proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione.

SOSPENSIONE SCADENZA TITOLI DI CREDITO (ART. 76)

Beneficiari

A favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente.

Misura

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020.

Se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza effettua il pagamento dell'assegno e degli interessi si applicano in misura dimezzata:

- le sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie,
- la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.

MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO (ART. 77)

Misura

Estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, anche al mese di giugno.

Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale:

- il credito d'imposta è previsto anche per il mese di luglio.
- idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione.

ESENZIONI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO (ART. 78)

Misura

Non è dovuta la seconda rata Imu relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che le fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato dell'esclusione del pagamento dell'acconto Imu.

Con riferimento, invece, agli immobili di cui alla lettera d), il Decreto Agosto prevede la non debenza dell'Imu anche per gli anni 2021 e 2022.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE (ART. 79)

Beneficiari

Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, anche per la realizzazione di piscine termali.

Misura

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere è riconosciuto:

- nella misura del 65 per cento,
- per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019,
- utilizzabile esclusivamente in compensazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 81)

Beneficiari

Imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti

- di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche,
- ovvero società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Misura

Credito d'imposta per l'anno 2020:

- pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati (è infatti previsto un limite massimo di spesa, e, quindi, una ripartizione del credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili).

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

- di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro
- rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono escluse dal beneficio in esame le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.